

|                                                                                   |                                                                                |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  | <b>PROCEDURA</b>                                                               | Rev. 00            | Pag. 1 di 9 |
|                                                                                   | <b>WHISTLEBLOWING</b><br><b>per le segnalazioni di illeciti e irregolarità</b> | Data<br>16.01.2026 |             |

## Indice

|    |                                                           |    |
|----|-----------------------------------------------------------|----|
| 1  | SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....                       | 2  |
| 2  | DEFINIZIONI .....                                         | 2  |
| 3  | RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI .....                 | 3  |
| 4  | PRINCIPI GENERALI .....                                   | 3  |
| 5  | CHI PUO' INVIARE LE SEGNALAZIONI .....                    | 4  |
| 6  | CONDOTTE SEGNALABILI E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI ..... | 4  |
| 7  | PROCESSO DI SEGNALAZIONE .....                            | 5  |
| 8  | MISURE DI PROTEZIONE .....                                | 6  |
| 9  | AZIONI DISCIPLINARI .....                                 | 7  |
| 10 | FASI E TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE ..... | 7  |
| 11 | ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE .....                       | 8  |
| 12 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....                      | 9  |
| 13 | SEGNALAZIONI TRAMITE CANALE ESTERNO .....                 | 9  |
| 14 | FORMAZIONE E INFORMAZIONE .....                           | 9  |
| 15 | ALLEGATI .....                                            | 10 |

| REV | DATA       | MODIFICA        | REDATTA | APPROVATA                             |
|-----|------------|-----------------|---------|---------------------------------------|
| 00  | 16.01.2026 | Prima emissione |         | Consiglio di<br>Amministrazione (CdA) |

|                                                                                   |                                                                  |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  | PROCEDURA                                                        | Rev. 00            | Pag. 2 di 9 |
|                                                                                   | WHISTLEBLOWING<br>per le segnalazioni di illeciti e irregolarità | Data<br>16.01.2026 |             |

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura disciplina il sistema interno di segnalazione (whistleblowing) adottato da Gmed S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 24/2023, in coerenza con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

La procedura ha l'obiettivo di:

- garantire un canale sicuro, riservato e accessibile per la segnalazione di violazioni;
- assicurare la tutela del segnalante da ritorsioni;
- disciplinare il processo di gestione delle segnalazioni;
- rafforzare il sistema di controllo interno e prevenzione dei rischi.

Campo di applicazione:

- tutte le società, funzioni e processi di Gmed;
- tutti i soggetti interni ed esterni che operano per conto della Società.

## 2 DEFINIZIONI

**DLgs 231/2001:** indica il decreto che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti in base alla quale la società può essere ritenuta responsabile, e conseguentemente sanzionata in relazione a taluni reati commessi o tentati dagli amministratori o dai dipendenti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

**D.Lgs 24/2023:** indica il Decreto Legislativo n° 24 del 10 marzo 2023 che ha recepito in Italia la Direttiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Tale disciplina è finalizzata a garantire la manifestazione della libertà di espressione e informazione ed è strumento per contrastare la corruzione, la cattiva amministrazione e le violazioni di legge nel settore pubblico e privato, rafforzando il principio di trasparenza. Garantisce, inoltre, la protezione sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o divulgazione pubblica ed estesa ai soggetti diversi dal Segnalante medesimo che siano destinatari delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023, in conformità alle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali.

**Facilitatore:** si intende una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

**GDPR:** indica il Regolamento (UE) 679/2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"

|                                                                                   |                                                                          |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  | <b>PROCEDURA</b>                                                         | Rev. 00            | Pag. 3 di 9 |
|                                                                                   | <b>WHISTLEBLOWING<br/>per le segnalazioni di illeciti e irregolarità</b> | Data<br>16.01.2026 |             |

**Gestore del canale:** personale addetto specificamente formato ed autorizzato alla ricezione e gestione delle segnalazioni.

**Modello 231:** indica il modello atto a prevenire la commissione di reati, espressamente previsti dal Dlgs 231/2001 adottato dalla Società, che prevede tra le altre la predisposizione di specifiche procedure.

**Organismo di Vigilanza (OdV):** indica l'organo deputato a sorvegliare e verificare la conformità e l'efficacia del Modello 231.

**Segnalante (whistleblower):** la persona fisica che effettua la segnalazione o sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, ovvero qualunque soggetto che riferisce condotte illecite o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e decide di segnalarlo agli organi legittimati ad intervenire tra: i lavoratori subordinati (con qualsiasi contratto), collaboratori liberi professionisti e consulenti, fornitori di beni e servizi, prestatori d'opera, lavoratori autonomi, stagisti e i tirocinanti, soci e azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

**Whistleblowing:** si intende la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali e violazioni di disposizioni UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità amministrativa della pubblica amministrazione o dell'ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo, pubblico o privato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. del 10 marzo 2023, n. 24.

### 3 RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

D.LGS 231/01

D.LGS 24/2023

Linee Guida ANAC Delibera n. 478/2025

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Codice Etico

Modello 231

Sistema disciplinare

### 4 PRINCIPI GENERALI

Il sistema di whistleblowing si fonda sui seguenti principi:

- riservatezza;
- imparzialità;
- tempestività;
- tracciabilità;
- proporzionalità;

|                                                                                   |                                                                          |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  | <b>PROCEDURA</b>                                                         | Rev. 00            | Pag. 4 di 9 |
|                                                                                   | <b>WHISTLEBLOWING<br/>per le segnalazioni di illeciti e irregolarità</b> | Data<br>16.01.2026 |             |

- protezione del segnalante.

## 5 CHI PUO' INVIARE LE SEGNALAZIONI

La norma legittima espressamente i seguenti soggetti, in ambito privato, all'invio di una segnalazione:

- lavoratori dipendenti e autonomi;
- liberi professionisti e consulenti;
- lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso soggetti pubblici e privati;
- i volontari;
- i tirocinanti;
- gli azionisti e le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo.

## 6 CONDOTTE SEGNALABILI E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

La Società, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 24/2023, ha adottato un proprio il Modello 231 e non raggiunge la media di 50 lavoratori; pertanto, le segnalazioni possono riguardare solo condotte illecite rilevanti per la disciplina di cui al D.Lgs 231/2001 o violazioni del Codice Etico e Modello 231 ed essere effettuate unicamente attraverso il canale interno.

Non rientrano:

- contestazioni personali;
- segnalazioni prive di fondamento fattuale.

È indispensabile che la segnalazione sia il più circostanziata possibile in modo da consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

Devono risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della
- segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i
- fatti segnalati;
- eventuali allegati documentali che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti
- oggetto di segnalazione;
- altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

|                                                                                   |                                                                  |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  | PROCEDURA                                                        | Rev. 00            | Pag. 5 di 9 |
|                                                                                   | WHISTLEBLOWING<br>per le segnalazioni di illeciti e irregolarità | Data<br>16.01.2026 |             |

### Segnalazione anonima

Le segnalazioni anonime (da cui non è possibile ricavare l'identità della persona segnalante) sono equiparate a segnalazioni ordinarie purché adeguatamente circostanziate. La piattaforma garantisce pienamente l'anonimato della persona segnalante che voglia avvalersene, impedendo anche l'acquisizione del punto di accesso al portale (indirizzo IP).

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere.

Si evidenzia però che le tutele previste dal citato decreto non sono garantite al segnalante, ed anzi allo stesso è irrogata una sanzione disciplinare nei casi in cui dovesse essere accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

## **7 PROCESSO DI SEGNALAZIONE**

Di seguito, si forniscono alcune indicazioni operative in merito alla scelta del canale di segnalazione interno e alla sua istituzione

**La gestione del canale di segnalazione interno è affidata all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV")** formalmente incaricato.

Le segnalazioni possono essere effettuate secondo le modalità di seguito indicate:

- **in forma scritta**: inviando la segnalazione attraverso piattaforma dedicata, accessibile dal sito aziendale, dotata di sistemi di cifratura e accesso riservato;
- **in forma orale**:
  - Tramite sistema di messaggistica vocale integrato nella piattaforma;
  - Su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto con il gestore, da fissarsi entro 15 giorni.

Le segnalazioni trasmesse con modalità diverse devono essere inoltrate al Gestore entro 7 giorni, nel rispetto della riservatezza.

Nell'ipotesi in cui il Gestore della segnalazione abbia un possibile conflitto di interesse, connesso alla segnalazione, dovrà selezionare "*segnalazione contro OdV*". In tal caso, la gestione della segnalazione è affidata a un soggetto alternativo formalmente individuato dalla Società.

|                                                                                   |                                                                  |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  | PROCEDURA                                                        | Rev. 00            | Pag. 6 di 9 |
|                                                                                   | WHISTLEBLOWING<br>per le segnalazioni di illeciti e irregolarità | Data<br>16.01.2026 |             |

## 8 MISURE DI PROTEZIONE

### **Obblighi di riservatezza**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse. È sempre garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non può essere rivelata senza il consenso del segnalante, fermo quanto previsto dall'art. 12 D.Lgs.n. 24/2023.

### **Divieto di atti di ritorsione**

La normativa prevede il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.**

**Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono NULLI.**

La predetta tutela del segnalante trova un limite solo nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art 2043 c.c.

È prevista la **nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, con diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro; la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'art 2103 c.c., nonché il risarcimento del danno e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.**

**Gli esempi di ritorsioni sono indicati all'art. 17 del D.Lgs.n. 24/2023.**

In caso di controversie legate all'accertamento dei comportamenti ritorsivi si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della presentazione della segnalazione - spetterà al datore di lavoro l'onere di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione (c.d. prova contraria a carico del datore).

|                                                                                   |                                                                  |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  | PROCEDURA                                                        | Rev. 00            | Pag. 7 di 9 |
|                                                                                   | WHISTLEBLOWING<br>per le segnalazioni di illeciti e irregolarità | Data<br>16.01.2026 |             |

## 9 AZIONI DISCIPLINARI

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6 del Decreto 231, prevede specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In particolare, si prevedono le seguenti sanzioni:

- a) nel caso di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, come pure nel caso di omessa istituzione dei canali di segnalazione o di omessa adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione della segnalazione al **legale rappresentante** (o agli altri soggetti responsabili) sarà applicata la sanzione disciplinare della **sospensione dall'incarico** e nei casi più gravi, la **revoca dall'incarico**;
- b) nel caso di segnalazioni false, effettuate con dolo o colpa grave, saranno applicate le seguenti sanzioni disciplinari:
  - nel caso di segnalazione effettuata con colpa grave, sarà applicata la sanzione della **sospensione dal lavoro e/o dalla retribuzione** per il periodo massimo previsto dal CCNL applicato;
  - nel caso di segnalazione falsa effettuata con dolo, sarà applicata la sanzione del **licenziamento disciplinare**;
  - nel caso la segnalazione falsa, effettuata con dolo o colpa grave, provenga da un Amministratore della società oppure dall'OdV, sarà applicata la sanzione disciplinare **della revoca dall'incarico**.

## 10 FASI E TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO DI SEGNALEZIONE

Tutte le segnalazioni ricevute sono registrate mediante sistemi idonei a garantirne la tracciabilità, anche attraverso la piattaforma informatica adottata dalla Società.

A ciascuna segnalazione è associato un identificativo univoco che consente di monitorarne l'intero ciclo di gestione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa.

Le attività svolte nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni sono documentate e tracciate, al fine di garantire la ricostruibilità delle fasi istruttorie e degli esiti.

Una volta ricevuta la segnalazione, il gestore entro 7 giorni rilascia al segnalante un **avviso di ricevimento**.

### Esame preliminare

Il Gestore verifica:

- la legittimazione del segnalante;
- l'oggetto della segnalazione;

|                                                                                   |                                                                          |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  | <b>PROCEDURA</b>                                                         | Rev. 00            | Pag. 8 di 9 |
|                                                                                   | <b>WHISTLEBLOWING<br/>per le segnalazioni di illeciti e irregolarità</b> | Data<br>16.01.2026 |             |

- la presenza di elementi sufficienti.

Le segnalazioni non rientranti nel perimetro whistleblowing sono trasmesse ai soggetti competenti.

### **Istruttoria**

Il Gestore:

- acquisisce informazioni e documenti;
- può coinvolgere funzioni interne o soggetti esterni, ai quali sarà richiesto di garantire gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa.
- garantisce la riservatezza mediante anonimizzazione.

### **Esiti**

La segnalazione può concludersi con:

- archiviazione motivata;
- attivazione di azioni correttive;
- trasmissione agli organi competenti;
- segnalazione all'Autorità giudiziaria.

### **Riscontro**

Il Gestore fornisce riscontro entro 3 mesi (decorrenti dall'avviso di ricevimento o in mancanza dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione).

## **11 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate in formato digitale, all'interno della piattaforma whistleblowing dotata di adeguate misure di sicurezza e accesso controllato. Eventuale documentazione cartacea è conservata in modalità protetta e con accesso limitato, in apposito armadio messo in sicurezza e situato presso l'ufficio amministrativo, accessibile alle sole persone appositamente autorizzate ed all'uopo istruite.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi

|                                                                                   |                                                                          |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  | <b>PROCEDURA</b>                                                         | Rev. 00            | Pag. 9 di 9 |
|                                                                                   | <b>WHISTLEBLOWING<br/>per le segnalazioni di illeciti e irregolarità</b> | Data<br>16.01.2026 |             |

di riservatezza di cui al Decreto 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 (“limitazione della conservazione”).

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

## **12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, secondo le modalità dettagliate all'interno dell'Informativa Privacy, messa a disposizione dalla Società.

## **13 SEGNALAZIONI TRAMITE CANALE ESTERNO**

Il D.Lgs. 24/2023 prevede, al ricorrere dei relativi presupposti soggettivi e oggettivi, la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso il canale esterno gestito dall'ANAC.

Con riferimento a Gmed S.r.l., in quanto soggetto del settore privato che adotta un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e che non raggiunge la media di almeno 50 lavoratori subordinati, le segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231, disciplinate dalla presente Procedura, sono effettuate esclusivamente attraverso il canale interno e non possono essere presentate tramite il canale esterno ANAC

## **14 FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

La presente procedura costituisce parte integrante e vincolante del Modello 231 di Gmed S.r.l.

Gmed S.r.l. assicura adeguate attività di formazione e informazione al fine di garantire la corretta conoscenza e applicazione del sistema di whistleblowing.

In particolare, la Società:

- eroga formazione periodica ai dipendenti e collaboratori sui contenuti della normativa di riferimento, sulle modalità di utilizzo del canale di segnalazione e sulle tutele previste per il segnalante;
- garantisce formazione specifica al Gestore del canale e ai soggetti eventualmente coinvolti nella gestione delle segnalazioni;
- assicura la diffusione della procedura mediante pubblicazione sul sito internet aziendale e tramite strumenti di comunicazione interna;

|                                                                                   |                                                                                |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDURA</b>                                                               | Rev. 00            | Pag. 10 di<br>9 |
|                                                                                   | <b>WHISTLEBLOWING</b><br><b>per le segnalazioni di illeciti e irregolarità</b> | Data<br>16.01.2026 |                 |

- rende disponibili informazioni chiare in merito ai canali di segnalazione e alle relative modalità di utilizzo.

Le attività di formazione e informazione sono documentate al fine di garantirne la tracciabilità e l'efficacia.

## **15 ALLEGATI**

Informativa trattamento dati personali – whistleblowing